

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.

Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie [clicca qui](#).

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.

OK

24ORE

24 Diritto

LEX 24

Guida al Diritto

Quotidiano del Diritto

Registrati!

MY

Accedi



Newsletter
Mobile

CERCA



DIRITTO 24

HOME **AVVOCATO D'AFFARI** CIVILE | LAVORO | PENALE | AMMINISTRATIVO

L'intervista [Mercati e Impresa](#) News dagli studi Professione Legale

DECRETO CRESCITA

Decreto Crescita: Il nuovo regime fiscale per i soggetti impatriati

07/05/2019 09:29



Tweet



Consiglia 0

Salva in MY

A.A.



di Daniela **Ghislandi** e Luca Barbieri, [Studio Arlati Ghislandi](#)

Come atteso, l'articolo 5 del D.L. n. 34/19 ha modificato il previgente regime fiscale previsto per i lavoratori cosiddetti "impatriati" che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del TUIR.

Il "Decreto Crescita" in parola irrobustisce la misura del beneficio e semplifica il novero delle condizioni richieste per poter accedere alle agevolazioni, introducendo altresì nuove norme che rendono particolarmente attrattivo il

trasferimento della residenza in Italia per talune categorie di lavoratori: tuttavia non possono non notarsi alcune incoerenze rispetto ai presupposti costitutivi della norma oltre ad alcuni effetti forse non desiderati.

La nuova disciplina, applicabile nella sostanza nei confronti dei lavoratori che trasferiscano la residenza in Italia successivamente al 3 luglio 2019, prevede che, ai fini della determinazione dell'imposta, concorra alla formazione dei redditi di lavoro dipendente - nonché dei redditi assimilati e di lavoro autonomo - il 30 % del loro ammontare e solo il 10% nell'ipotesi in cui il lavoratore trasferisca la residenza in una Regione del Sud.

Il nuovo regime speciale potrà essere applicato qualora il soggetto interessato

- non abbia risieduto in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento;
- si impegni a risiedere in Italia per almeno due anni;
- svolga l'attività di lavoro prevalentemente nel territorio italiano.

Medesime previsioni sono estese a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 anche ai soggetti che abbiano avviato un'attività d'impresa in Italia con riferimento ai redditi d'impresa quivi prodotti.

Il regime speciale di tassazione troverà applicazione dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza e per i quattro periodi successivi.

Accedi a:

DIRITTO 24

Gli altri prodotti:

24 Diritto

LEX 24

Guida al Diritto

Quotidiano del Diritto

SMART 24 LEX



Scegli Smart24 Lex.
1 mese di prova a 3 euro!

Scopri di più

24ORE PROFESSIONE

Sentenze, codici, questioni risolte

Finalmente un processo davvero smart.

SMART 24 LEX

Smart work, smart life.

SCOPRI DI PIÙ

SOCIAL

CONDIVISI

CLICK 10

Diritto24

Ventiquattrore Avvocato

Milleproroghe, slitta al 30 giugno il Pos per professionisti e imprese

Soggetta a collazione la cessione gratuita di quote di una cooperativa edilizia

Inoltre, un elemento di novità di rilievo è rappresentato dall'estensione dell'agevolazione per ulteriori cinque periodi d'imposta qualora l'impatriato:

- abbia almeno un figlio minorenni o a carico (anche se in affido preadottivo)
- e/o diventi proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia i)

Successivamente al trasferimento in Italia o ii) nel corso dei dodici mesi che precedono il trasferimento stesso (a tal fine, rileva anche l'acquisto dell'immobile effettuato dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche se in proprietà).

Durante detto "prolungamento", i redditi prodotti concorreranno alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50% del loro ammontare ovvero del 10% quando il lavoratore abbia almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.

Inoltre, il regime fiscale speciale troverà applicazione anche nei confronti dei cittadini di Stati non comunitari con il quale sia vigente una convenzione contro le doppie imposizioni od un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

Con effetto "distonico" rispetto alla ratio del "Decreto Crescita", trovano applicazione le condizioni e i limiti previsti in tema di aiuti de minimis in relazione ai redditi di lavoro autonomo e d'impresa.

Un ulteriore aspetto "sorprendente" è rappresentato dal fatto che le misure in esame non sono state estese (almeno per ora) anche a chi è già rientrato in Italia e sta attualmente usufruendo delle agevolazioni sinora in vigore ed evidentemente meno favorevoli di queste nuove in esame.

Ciò pare stridente con la normativa originaria risalente al 2010, che palesemente era stata pensata per far rientrare e possibilmente mantenere in Italia soggetti ritenuti "meritevoli" e che per questo aveva acquisito nella pratica lo stesso nomignolo di "rientro dei cervelli" riservato dalla norma alle figure dei ricercatori. Ora invece l'agevolazione è divenuta applicabile a tutti i soggetti con i requisiti sopra richiamati, a prescindere dai titoli di studio posseduti e dalla qualifica professionale dei lavoratori impatriati.

E che dire della misura che prevede la concessione del prolungamento a fronte dell'acquisto di un'unità immobiliare da parte del convivente?

Allo stato quindi pare sensato definire la disposizione come una "norma cantiere" che necessiterà auspicabilmente di ritocchi da parte del Legislatore, anche in sede di conversione, oltre a precisazioni attente da parte dell'Agenzia delle Entrate, da cui pare lecito attendersi interpretazioni operative sui tanti punti dubbi esistenti.

CLICCA PER CONDIVIDERE



©RIPRODUZIONE RISERVATA

Permalink

<http://www.diritto24.ilssole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatilmpresa/2019-05-07/decreto-crescita-nuovo-regime-fisca>

Codici e Formule

- ▼ Costituzione
- ▼ Disposizioni sulla Legge in generale
- ▼ Codice Civile
- ▼ Codice Penale
- ▼ Codice di Procedura civile
- ▼ Codice di Procedura penale
- ▼ Codice della Strada

▼ **Formulario civile**

Dal Formulario di Lex24 una selezione delle formule civili personalizzabili per il professionista legale.

▼ **Formulario penale**

Dal Formulario di Lex24 una selezione delle formule penali personalizzabili per il professionista legale.



Approfondimenti di LEX24

Convenzione di negoziazione assistita - Il formulario di Lex24

PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA - Il formulario di Lex24

Processo civile telematico - Protocolli, deposito telematico e giurisprudenza

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - Gli aggiornamenti di Lex24

Sentenza ius superveniens, la giurisprudenza di Lex24

DEPOSITO TELEMATICO, gli aggiornamenti disponibili in Lex24

Indennizzo per epatite post-trasfusionale: termine triennale decadenziale o decennale prescrizione?